

La ricorrente afferma che gli ospedali del settore privato devono essere finanziati essenzialmente mediante le retribuzioni ad essi garantite dai contratti di fornitura conclusi con le casse mutue competenti e le loro federazioni nazionali ed eventualmente con le sovvenzioni dirette destinate alle costruzioni di ospedali concesse sulla base del piano di finanziamento degli ospedali esistenti nei rispettivi Länder. Invece, gli ospedali del settore pubblico possono fare affidamento sul fatto che le perdite di gestione da essi spesso subite siano coperte regolarmente dal gestore pubblico competente. Secondo la ricorrente, tali prestazioni costituiscono aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, che sarebbero soggetti all'obbligo di notificazione in virtù dell'art. 88, n. 3 CE, e sarebbero incompatibili con il mercato comune.

La ricorrente sostiene inoltre che il ricorso è fondato in quanto la Commissione sarebbe rimasta inattiva a dispetto dell'obbligo di agire esistente nel momento della richiesta.

Ricorso della easyJet Airline Company Limited contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 maggio 2004

(Causa T-177/04)

(2004/C 201/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 14 maggio 2004, la easyJet Airline Company Limited, con sede in Luton (Regno Unito), rappresentata dai sigg. J. Cook, S. Dolan e J. Parker, solicitors, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 11 febbraio 2004 (Caso n. IV/M.3280 — AIR FRANCE/KLM) che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione, a determinate condizioni, ai sensi degli artt. 6, n. 1, lett. b), e 6, n. 2, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 4064/89 ⁽¹⁾,
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata la Commissione ha concluso che la fusione tra le compagnie Air France e Klm avrebbe condotto alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante su un totale di 14 rotte aeree da città a città. Tuttavia, la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato comune solo a condizione che le parti rispettino gli accordi assunti.

La ricorrente, a sua volta una compagnia aerea, chiede l'annullamento di tale decisione invocando diversi errori manifesti di valutazione commessi dalla Commissione. In particolare

sostiene che la Commissione non ha considerato correttamente i seguenti elementi:

- l'aumento della posizione dominante dell'entità oggetto di fusione su rotte in cui non vi era sovrapposizione tra Air France e Klm;
- se la fusione creasse o rafforzasse una posizione dominante sul mercato dell'acquisto di servizi aeroportuali;
- gli effetti della fusione sulla concorrenza potenziale.

Sostiene, inoltre, che la Commissione non ha adeguatamente giustificato la sua conclusione secondo cui gli aeroporti «Charles de Gaulle» e «Orly» di Parigi erano sostituibili. Infine, considera che gli impegni delle parti erano manifestamente inadeguati a ripristinare una situazione di effettiva concorrenza in mercati in cui erano sorte concentrazioni dominanti e che la Commissione, nell'accettarli, ha commesso un errore di valutazione.

⁽¹⁾ GU 1990, L 257, pag. 13.

Ricorso della MPS Group Inc., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 17 maggio 2004

(Causa T-178/04)

(2004/C 201/38)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 maggio 2004 la MPS Group Inc., con sede in Jacksonville, Florida, USA, rappresentata dai sigg. K. O'Rourke e P. Kavanagh, solicitors, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Modis-Distribuição Centralizada SA.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 febbraio 2004 nella parte in cui accoglie l'opposizione n. B000170599 in relazione ai seguenti servizi rientranti nella classe 35: «Servizi di agenzie di collocamento; consulenza in materia d'assunzione; servizi di preparazione di fogli paga; servizi di registrazione del tempo; fornitura di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato»
- in via subordinata, annullare la decisione nella parte in cui riguarda i seguenti servizi rientranti nella classe 35: «Servizi di agenzie di collocamento; consulenza in materia d'assunzione; fornitura di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato».